



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Piazza S. Antonio Nuovo 4 - 34122 Trieste - Telefono 040767944 - Fax 040365153

www.farmacistitrieste.it - E-Mail : segreteria@ordinefarmacistitrieste.it

E Mail certificata: ordinefarmacistits@pec.fofi.it

ente di diritto pubblico non economico

IL SEGRETARIO

Trieste 14 ottobre 2021

Il consiglio direttivo, così composto:

		presente	favorevole
Marcello Milani	Presidente	si	si
Mario Cirino	Vicepresidente	si	si
Alessandro Baldassare	Segretario	no	
Marco De Tomi	Tesoriere	si	si
Rossella Bravi	Consigliere	si	si
Daniela Logar	Consigliere	si	si
Marta Cermelj	Consigliere	si	si

visto il comma 6 dell'articolo 4 del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

visto il comma 7 dell'articolo 4 del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che stabilisce che la sospensione sia comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza;

vista la circolare 13110 della FOFI, recante "*Chiarimenti del Ministero della salute sugli adempimenti degli Ordini professionali in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale*";

considerata la nota la nota del 5 luglio u.s del Ministero della salute relativa all'esatta interpretazione dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, concernente gli adempimenti previsti in capo agli Ordini professionali nella procedura di accertamento dell'osservanza dell'obbligo vaccinale dei propri iscritti, nella quale il Ministero ribadisce che l'accertamento dell'ASL "*determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2*";

considerato che il Ministero precisa, nella nota del 5 luglio u.s. che la sospensione derivante dalla legge "*è un'ipotesi di sospensione obbligatoria, per la quale la valutazione sulla gravità dei fatti presupposti viene compiuta in via preventiva dal legislatore; analogamente è lo stesso legislatore a prevedere in via automatica la cessazione della predetta misura cautelare nel caso di ottemperanza dell'obbligo vaccinale*" e che "*l'attività posta in capo all'Ordine dal citato comma 7 consiste in un mero onere informativo, ovvero sia la comunicazione all'interessato, previa presa d'atto da parte dell'Ordine medesimo, della sospensione derivante ex lege dall'atto di accertamento dell'ASL*";

valutata la nota 2021/0066724 del 21 07 2021 del direttore del dipartimento di Prevenzione di AsuGI, inviata tramite PEC il 21 07 2021;



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Piazza S. Antonio Nuovo 4 - 34122 Trieste - Telefono 040767944 - Fax 040365153

www.farmacistitrieste.it - E-Mail : segreteria@ordinefarmacistitrieste.it

E Mail certificata: ordinefarmacistits@pec.fofi.it

ente di diritto pubblico non economico

IL SEGRETARIO

Trieste 14 ottobre 2021

vista la circolare 13224 dd 30/09/2021 della FOFI richiamante la nota del Ministero della Salute prot. n. 47627 dd 22/9/2021 con la quale il dicastero ha precisato che la sospensione ex lege debba intendersi come sospensione “ *dall'esercizio dell'attività professionale sanitaria tout court*”,

udita, infine, la relazione del Presidente

delibera

1. di dare mandato al Presidente di notificare, volta per volta, agli iscritti destinatari dell'accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale, la sospensione disposta *ex lege*, utilizzando il faxsimile di lettera che si riporta qui in calce, prendendo atto dell'accertamento comunicato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;
2. di sostituire con la presente la propria delibera 011/21 mantenendo la stessa numerazione ed aggiornando la relativa data a quella odierna (14 ottobre 2021).

IL SEGRETARIO

dott. Alessandro Baldassare

la presente delibera assume il numero progressivo 011/21



DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

S. Antonio Nuovo 4 - 34122 Trieste - Telefono 040767944 - Fax 040365153

...ordinefarmacistitrieste.it - E-Mail : segreteriaordinefarmacistitrieste.it

E Mail certificata: ordinefarmacistits@pec.fofi.it

ente di diritto pubblico non economico

IL SEGRETARIO

Trieste, li gg mmmm 2021

Al/Alla dottor/dott.ssa

[Nome COGNOME]

Invio a mezzo PEC

Prot. N° 2021/00xxx

Disposizioni ex. Art. 4 Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, coordinato con la Legge di Conversione n. 76 dd. 28/05/2021 – notifica sospensione

L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste

comunica

alla S.V., iscritta all'Albo di questo Ordine al n. xxx, di aver ricevuto la nota dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina Prot. n. 2021/xxxxx del gg/mm/2021, di cui ha preso atto in data gg/mm/2021, inerente *“Disposizioni ex art.4 Decreto legge n.44 del 1 aprile 2021 coordinato con la legge di conversione n.76 dd. 28.05.2021 - accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale”* con la quale AsuGI accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale della S.V.;

visto l'art. 4, comma 1 del decreto legge citato in oggetto recante *“La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.”*;

vista la nota del Ministero della Salute del 5 luglio 2021 (allegato 1);

vista la nota del Ministero della Salute del 22 settembre 2021 (allegato 2)

considerato quanto disposto dall'art. 4 comma 6 del decreto legge citato in oggetto;

considerato quanto disposto dall'art. 4 comma 7 del decreto legge citato in oggetto;

vista la delibera del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste n.011/21 di data 14.10.2021

notifica

la sospensione ex lege della S.V. dal *“diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS -CoV -2”* e comunque *“dall'esercizio dell'attività professionale sanitaria tout court”*.

Detta sospensione perdurerà non oltre il 31 dicembre 2021, salvo diversa disposizione di legge, oppure decadrà qualora venga assolto l'obbligo vaccinale.

Avverso la decisione della Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e tempi previsti dalla legislazione vigente.

Distinti saluti.